

Ufficio federale di giustizia

# **Avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile**

## **Breve commentario**

## Osservazione preliminare

Il presente commento costituisce un compendio del rapporto peritale. Del suo contenuto è esclusivamente responsabile, in veste di estensore, l'Ufficio federale di giustizia.

# 1 Fondamenti e obiettivi della revisione

## 11 Situazione iniziale

### 111 Diritto vigente

Il *diritto della responsabilità civile* disciplina il risarcimento del danno cagionato da una persona a un terzo. In senso più ristretto, esso disciplina l'obbligo di risarcimento il cui fondamento non risiede in un contratto (diritto della responsabilità extracontrattuale).

Il *diritto della responsabilità extracontrattuale* è attualmente regolato dal Codice delle obbligazioni (CO)<sup>1</sup>, dal Codice civile (CC)<sup>2</sup> e da numerose leggi speciali.

Le disposizioni concernenti le condizioni di responsabilità sono suddivise dalla dottrina in tre categorie: responsabilità per colpa, responsabilità causale semplice e responsabilità causale oggettiva.

La *responsabilità per colpa*, vale a dire la responsabilità per danni cagionati in modo colpevole, è disciplinata dall'articolo 41 CO. L'espressione „responsabilità causale“ designa responsabilità che non presuppongono alcuna colpa. Nel caso della *responsabilità causale semplice*, trattasi di fattispecie diverse che presuppongono una determinata inosservanza, ad es. un vizio di costruzione o di manutenzione di un'opera (art. 58 CO). Simili fattispecie sono previste dagli articoli 54 – 59 CO, 333 e 679 CC, dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti<sup>3</sup> e dalla legge sulla radioprotezione<sup>4</sup>. La *responsabilità causale oggettiva* non presuppone né una colpa né un'inosservanza. Il caso d'applicazione principale è costituito dalla *responsabilità per rischio*, in cui il semplice fatto di causare un danno mediante l'esercizio di una fonte di rischio origina l'obbligo di risarcimento. Le responsabilità per rischio sono disciplinate esclusivamente nell'ambito di leggi speciali e sono previste per le fonti di rischio seguenti:

- stabilimenti o impianti pericolosi per l'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente<sup>5</sup>) o in cui si trovano materiali esplosivi (legge sugli esplosivi<sup>6</sup>);
- impianti: linee elettriche<sup>7</sup>, condotte di trasporto<sup>8</sup>, impianti nucleari<sup>9</sup>;

<sup>1</sup> RS 220.

<sup>2</sup> RS 210.

<sup>3</sup> LF del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944; LRDP).

<sup>4</sup> Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50, L RaP).

<sup>5</sup> LF del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LP Amb).

<sup>6</sup> LF del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41; LEspl).

<sup>7</sup> LF del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici; RS 734.0; LIE).

<sup>8</sup> LF del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 746.1; LITC).

<sup>9</sup> LF del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (RS 732.44; LRCN).

- mezzi di trasporto: ferrovie<sup>10</sup>, veicoli a motore<sup>11</sup>, aeromobili<sup>12</sup>;
- attività: caccia<sup>13</sup>.

Le disposizioni che regolano la *configurazione materiale della responsabilità*, come ad esempio la commisurazione del risarcimento o la prescrizione dell'azione risarcitoria, sono previste agli articoli 42 – 53 e 60 CO. Soprattutto le nuove leggi speciali rinviano, in tutto o in parte, a tali disposizioni (cfr. ad es. l'art. 59a LPAmb); le meno recenti (cfr. soprattutto la LRespC) contengono normative derogatorie che differiscono anche tra loro. Tale fenomeno è dovuto al fatto che la legge speciale più vecchia (la LIE) risale al 1902, mentre la normativa più recente è stata introdotta nella LPAmb nel 1995. In tale lasso di tempo, la cerchia delle leggi speciali che prevedono una responsabilità per rischio è andata costantemente ampliandosi. In svariate leggi speciali è possibile rinvenire disposizioni aggiuntive concernenti singole questioni di responsabilità, come ad esempio i rapporti tra responsabilità civile e assicurazione privata (ad es. LCStr) o tra responsabilità civile e assicurazione sociale (ad es. legge sull'AVS<sup>14</sup>; legge sull'assicurazione contro gli infortuni<sup>15</sup>).

Le disposizioni summenzionate fanno parte del diritto privato. Esse disciplinano la responsabilità tra persone soggiate al diritto privato. A fianco di dette disposizioni, figurano norme sulla *responsabilità dello Stato* e delle persone al suo servizio per danni cagionati nell'esercizio di un'attività ufficiale o di servizio. Tali norme sono considerate di diritto pubblico. A livello federale, esse sono previste soprattutto dalla legge sulla responsabilità<sup>16</sup>, dalla legge militare<sup>17</sup>, dalla legge sulla protezione civile<sup>18</sup> e dalla legge sul servizio civile<sup>19</sup>. Quanto alla configurazione materiale della responsabilità, dette disposizioni rinviano in parte al Codice delle obbligazioni.

Nonostante l'elevato numero di disposizioni, a livello legislativo sono disciplinati unicamente i principi del diritto in materia di responsabilità civile. Spesso la legge attribuisce ai giudici un potere d'apprezzamento (cfr. ad es. art. 43/44 CO sulla determinazione del risarcimento), ragione per cui numerose questioni sono state risolte dalla giurisprudenza.

Quest'ultima ha ampliato la responsabilità civile soprattutto ponendo esigenze sempre più elevate quanto agli obblighi di diligenza delle persone interessate in materia di responsabilità per colpa e di responsabilità causale semplice. Tale tendenza è riscontrabile soprattutto per quel che concerne le nuove fonti di rischio, nella misura in cui non siano soggette a una responsabilità per rischio.

## 112 Lacune della normativa vigente e proposte di riforma

Il diritto della responsabilità civile è attualmente disciplinato da numerose leggi che tra loro non sono affatto coordinate o lo sono in modo insufficiente. Tale realtà genera *confusione*, il tutto a danno dei cittadini e delle autorità preposte all'applicazione

<sup>10</sup> LF del 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste (RS 221.112.742; LRespC).

<sup>11</sup> LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01; LCStr).

<sup>12</sup> LF del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0; LNA).

<sup>13</sup> LF del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia; RS 922.0; LCP).

<sup>14</sup> RS 831.10; LAVS.

<sup>15</sup> RS 832.20; LAINF.

<sup>16</sup> RS 170.32; LResp.

<sup>17</sup> RS 510.10; LM.

<sup>18</sup> RS 520.1; LPCi.

<sup>19</sup> LF del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (RS 824.0; LSC).

del diritto. Spesso, identiche questioni (ad es. la prescrizione) sono disciplinate diversamente senza una ragione oggettiva, il che conduce all'*ineguaglianza giuridica*.

Tali svantaggi erano noti da lungo tempo a dottrina e Parlamento: nel 1967, la Giornata dei giuristi svizzeri si occupò dell'unificazione del diritto della responsabilità civile, adottando una risoluzione che postulava l'unificazione e la revisione materiale del diritto della responsabilità civile; nel 1970, il Consiglio nazionale trasmise un Postulato Cadruvi, il quale proponeva l'unificazione del diritto della responsabilità civile.

Sono state proposte anche modifiche materiali concernenti singoli settori del diritto della responsabilità civile. Si è così richiesta l'introduzione di nuove responsabilità causali, ad es. per l'attività del personale sanitario. È stato inoltre proposto l'inasprimento della vigente responsabilità causale per persone ausiliarie (art. 55 CO). Altre proposte hanno riguardato la prescrizione e la responsabilità di più persone e il regresso tra loro (art. 50 e 51 CO). Infine, dopo l'incendio di Schweizerhalle del 1986, sono stati presentati svariati interventi parlamentari volti a inasprire la responsabilità civile in materia ambientale.

## 12 Lavori di revisione

Nel 1988, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha istituito una *commissione di studio* per la revisione globale del diritto della responsabilità civile. Composta di sette membri e presieduta dal prof. Pierre Widmer (vicedirettore dell'Ufficio federale di giustizia, dal 1990 direttore dell'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna), la commissione era incaricata di definire i fondamenti della revisione globale e di presentare proposte di soluzioni in forma di tesi. La commissione di studio ha presentato il suo rapporto nel 1991, esponendo in 102 tesi proposte dettagliate di configurazione del nuovo diritto della responsabilità civile.

Nel 1992, l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il prof. Pierre Widmer e un altro membro della commissione precedente, il prof. Pierre Wessner dell'Università di Neuchâtel, di svolgere i successivi lavori di revisione, vale a dire l'elaborazione di un avamprogetto di parte generale del diritto della responsabilità civile nel CO e l'adeguamento a tale parte generale delle leggi speciali concernenti la responsabilità civile. I due periti avrebbero dovuto basarsi sul rapporto della commissione di studio; essi sono stati tuttavia lasciati liberi di proporre soluzioni divergenti. Alla fine del 1998, i *periti* hanno presentato *avamprogetto e rapporto*, dopo che nel 1995/96 avevano dibattuto pubblicamente una versione provvisoria della parte generale.

Le proposte dei periti divergono dalle tesi della commissione di studio soprattutto per quanto concerne gli ambiti seguenti:

- inclusione della responsabilità contrattuale
- esclusione del danno puramente patrimoniale dalla responsabilità per rischio
- definizione di danno materiale
- disciplinamento della responsabilità in caso di lesione ambientale
- definizione di illiceità
- responsabilità per carente organizzazione
- cumulo di titoli di responsabilità presso la persona responsabile
- azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore
- esclusione contrattuale della responsabilità.

### 13 Tratti fondamentali dell'avamprogetto

L'avamprogetto contempla una *parte generale del diritto della responsabilità civile* (disposizioni generali, art. 41 – 58), che si applicherà in linea di principio a tutti gli atti legislativi federali concernenti la responsabilità civile e cui rinvieranno, nel limite del possibile, le leggi speciali in materia di responsabilità civile. Le normative speciali sono mantenute soltanto laddove materialmente necessarie.

La parte generale (disposizioni generali) è seguita dalle *disposizioni speciali* (art. 59 – 61a), che disciplinano singole fattispecie di responsabilità civile.

Alle *disposizioni generali* è conferito un *campo d'applicazione* esteso, al fine di conseguire, nel modo più generalizzato possibile, l'unificazione del diritto della responsabilità civile. Tali disposizioni si applicano in linea di principio anche agli atti pregiudizievoli tra parti contraenti; singoli settori relativi a determinati rapporti contrattuali non sono tuttavia esclusi (art. 42). Le disposizioni generali si applicano di regola anche alla responsabilità degli enti pubblici. Alla facoltà dei Cantoni di emanare norme derogatorie sono posti limiti più severi di quanto non siano previsti attualmente (cfr. art. 43/43a). La responsabilità dello Stato è limitata anche nella legge sulla responsabilità della Confederazione ad attività effettuate in virtù di un potere pubblico. Le azioni dello Stato concernenti le spese per provvedimenti diretti contro danni ambientali soggiacciono ora al diritto privato (art. 45d).

Le tre *categorie di responsabilità* del diritto vigente – responsabilità per colpa, responsabilità causale semplice, responsabilità causale oggettiva/responsabilità per rischio – sono mantenute e le loro condizioni comuni – danno, illiceità, nesso causale – sono disciplinate nel modo più uniforme possibile (cfr. art. 45 – 47a). Per quanto concerne il danno, sono introdotte le novità seguenti: risarcimento in caso di danno materiale (art. 45c), in caso di lesione ambientale (art. 45d), per provvedimenti di prevenzione e di protezione nonché per spese antecedenti il processo (art. 45f) ed esclusione del danno puramente patrimoniale dalla responsabilità per rischio (art. 45 cpv. 3). Si prevede inoltre una definizione dell'illiceità (art. 46).

In materia di *responsabilità per rischio*, è ora presente una definizione della negligenza (art. 48a). Tale definizione attribuisce maggior rilevanza all'elemento soggettivo – vale a dire il rimprovero mosso all'interessato di non aver fatto quanto avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto per prevenire il danno. Alla luce dell'ampliamento delle responsabilità causali, tale limitazione appare legittima e permetterà di arginare la responsabilità per colpa.

La modifica principale in materia di *responsabilità causale semplice* consiste nel conferire alla responsabilità per persone ausiliarie nelle imprese la forma di una *responsabilità per carente organizzazione* (art. 49a): il titolare di un'impresa risponde di tutte le incombenze del suo personale ausiliario nella misura in cui non provi che l'organizzazione dell'impresa era atta a prevenire il danno. Da un lato si tiene così conto della difficoltà di provare la colpa di una persona determinata in seno a organizzazioni in cui vige la divisione del lavoro, dall'altro si prende in considerazione la severa giurisprudenza relativa al vigente articolo 55 CO. La responsabilità si applica anche a guasti tecnici in seno all'impresa.

La responsabilità di persone incapaci di discernimento è inoltre configurata quale eccezione alla responsabilità per colpa (art. 48b) e la responsabilità per animali quale responsabilità per rischio (art. 60). Dei difetti di opere rispondono ora solidalmente detentore e proprietario, e l'onere della prova relativa al difetto è invertito (art. 61).

Le responsabilità per rischio previste da leggi speciali vigenti sono mantenute e in parte ampliate (la responsabilità delle ferrovie è ad es. equiparata ad altre responsabilità per rischio e si applica a tutti i tipi di funivie, funicolari e sciovie). È inoltre prevista una clausola generale di responsabilità per rischio (art. 50) cui soggiacciono tutte le fonti di rischio particolare qualora non siano ancora regolate da alcuna legge speciale. Tale è il caso ad esempio di mezzi di trasporto che comportano lo stesso rischio di veicoli a motore o di ferrovie. Tale soluzione contribuisce all'uguaglianza giuridica e impedisce alla giurisprudenza di colmare la lacuna costituita dall'assenza di una responsabilità per rischio mediante un'interpretazione estensiva della responsabilità per colpa o della responsabilità causale semplice.

Nell'ambito delle disposizioni sugli *effetti della responsabilità civile*, responsabilità per colpa e responsabilità per rischio sono trattate espressamente allo stesso modo, come ad esempio accade per le norme sulla commisurazione del risarcimento (art. 52), la collisione di responsabilità e il danno reciproco (art. 53a) e il regresso tra più corresponsabili (art. 53c). Vi è inoltre la novità della disposizione sul cumulo di titoli di responsabilità presso la persona responsabile (art. 53).

Per quanto concerne la *responsabilità di più persone* (concorso di responsabilità), è stabilito che tutti i responsabili sono tenuti, in qualità di debitori solidali, a risarcire il danneggiato e si determina inoltre la portata della responsabilità solidale (art. 53b). In caso di regresso tra corresponsabili (art. 53c), al giudice è attribuita una libertà d'apprezzamento maggiore.

I *rapporti tra responsabilità civile e assicurazione* sono disciplinati in modo dettagliato (art. 54 – 54i). Il regresso dell'assicuratore (contro i danni) nei confronti dei responsabili è ampliato (art. 54a). La persona lesa dispone in tutti i casi di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile; l'assicuratore può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dai rapporti con l'assicurato (ad es. mancato pagamento di premi) soltanto se l'assicurazione non è obbligatoria (art. 54c e 54h). Al Consiglio federale è attribuita la facoltà generica di prescrivere un'assicurazione di responsabilità civile, qualora un'attività soggiaccia ad autorizzazione o a vigilanza federale (art. 54g). È infine regolato il caso in cui il danno eccede la copertura assicurativa (art. 54d/54e).

In materia di *prescrizione*, è previsto un termine ordinario di tre anni a contare dalla conoscenza del danno e della persona responsabile e un termine assoluto di vent'anni a contare dal momento dell'atto pregiudizievole (art. 55). Il prolungamento dei termini di prescrizione – secondo il diritto vigente, essi sono di uno, risp. dieci anni – tiene conto dei termini più lunghi previsti da leggi speciali e delle critiche formulate dalla dottrina nei confronti della brevità dei termini attuali. Sono ora disciplinate anche la rinuncia ad avvalersi della prescrizione (art. 55a) e la prescrizione dell'azione di regresso (art. 55c).

La parte generale contiene le *disposizioni procedurali* necessarie all'applicazione del diritto materiale (art. 56 – 56h). Si prevedono soprattutto agevolazioni probatorie nei confronti della persona lesa, poiché spesso quest'ultima non possiede le conoscenze tecniche del convenuto. Inoltre, in presenza di processi chimici o fisici complessi, la prova del fatto che ha generato il danno, del danno e del nesso causale tra questi due elementi risulta difficile. L'articolo 56c consacra la libertà di apprezzamento delle prove e la facoltà del giudice di assumere prove d'ufficio. L'articolo 56d sancisce a livello di legge la giurisprudenza vigente, secondo la quale il giudice può accontentarsi di un elevato grado di probabilità o di verosimiglianza; si prevede ora inoltre che il giudice possa assegnare un risarcimento in funzione del grado di probabilità di un

fatto. Il tribunale può addossare a entrambe le parti gli anticipi necessari all'assunzione delle prove, al fine di evitare che le spese della procedura probatoria possano ostacolare la persona lesa nell'esercizio dei suoi diritti (art. 56f). Il giudice ripartirà le spese processuali tenendo conto delle circostanze che hanno originato il litigio (art. 56g). Si evita in tal modo che le spese giudiziarie debbano essere sostenute in ogni caso dalla parte soccombente, dato che, alla luce della difficoltà di prevedere l'esito di un processo in materia di responsabilità civile, una parte può in buona fede chiedere il risarcimento di un importo troppo elevato. Poiché tali processi durano spesso a lungo, al giudice è infine concessa la facoltà, a certe condizioni, di condannare il convenuto a pagamenti provvisori (art. 56h).

Le disposizioni generali disciplinano infine le convenzioni limitative di responsabilità. Giusta l'articolo 57, le convenzioni che escludono a priori la responsabilità sono ammesse soltanto in modo restrittivo. L'articolo 58 regola l'impugnazione di transazioni. Entrambe le disposizioni sostituiscono e generalizzano normative attualmente contenute in varie leggi speciali.

Analogamente a quanto accaduto per la Costituzione federale, in numerose disposizioni l'avamprogetto procede a un "aggiornamento": esso sancisce principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza e stralcia disposizioni superflue e divenute prive di oggetto.

## **2 Commento delle disposizioni generali (parte generale del diritto della responsabilità civile, art. 41-58)<sup>20</sup>**

### **201 Principio fondamentale d'imputazione**

#### Art. 41

Aggiornamento e modifica sostanziale

Il capoverso 1 definisce le condizioni essenziali di responsabilità: il fatto di cagionare un danno e il motivo legale di imputazione: la disposizione intende chiarire che gli elementi fondanti la responsabilità hanno nel contempo per effetto di limitarne la portata.

Il capoverso 2 menziona per il danno cagionato illecitamente i principali motivi d'imputazione, disciplinati poi nel dettaglio nell'ambito delle singole disposizioni: responsabilità per colpa, responsabilità per rischio e responsabilità per persone ausiliarie. La responsabilità per rischio e la responsabilità per persone ausiliarie prescindono dalla presenza di una colpa (responsabilità causali). Il capoverso 2 rappresenta una novità dal profilo materiale nella misura in cui tali responsabilità sono poste sullo stesso piano della responsabilità per colpa.

### **202 Campo d'applicazione**

#### Art. 42

Modifica sostanziale

Le pretese risarcitorie derivanti da un comportamento lesivo di un contratto sottostanno ora in linea di principio alla responsabilità delittuale della parte generale. Tale

<sup>20</sup> Per ciascuna disposizione, si indica se si persegue un "aggiornamento", vale a dire la mera formulazione di principi riconosciuti da giurisprudenza e dottrina, o una modifica sostanziale del diritto vigente. I casi limite sono designati quali modifiche sostanziali.

principio si applica a pretese derivanti da violazioni contrattuali che nel contempo costituiscono una lesione di beni giuridici tutelati dall'ordinamento giuridico generale, come ad esempio la proprietà dell'altra parte contraente (la cosiddetta violazione contrattuale positiva). Il diritto dei contratti permane riservato nella misura in cui disciplini la responsabilità per inadempimento o adempimento tardivo o contenga disposizioni derogatorie speciali concernenti il singolo rapporto contrattuale (ad es. responsabilità causale del venditore per danni cagionati dalla consegna di merce difettosa, art. 208 cpv. 2 CO).

### Art. 43

#### Modifica sostanziale

La responsabilità della Confederazione e dei Cantoni viene sottomessa di principio al diritto civile federale (Codice delle obbligazioni e leggi speciali). Sono fatte salve disposizioni specifiche (per i Cantoni: art. 43a; per la Confederazione segnatamente la legge sulla responsabilità).

### Art. 43a

#### Modifica sostanziale

Sono poste limitazioni alla riserva a favore del diritto pubblico cantonale di cui all'articolo 6 CC.

In virtù del capoverso 1, i Cantoni possono disciplinare la responsabilità statale, ma soltanto per quanto concerne attività effettuate in virtù di un potere pubblico (l'art. 61 CO si è sino ad ora basato sul criterio dell'atto che non riflettesse l'esercizio di un'industria). Essi debbono inoltre prevedere una responsabilità causale dell'ente pubblico, sia essa esclusiva o solidale a fianco dell'agente.

Il capoverso 2 menziona le prescrizioni alle quali i Cantoni non possono derogare, segnatamente le disposizioni sulla responsabilità per rischio (il che è già oggi previsto da alcune leggi speciali).

### Art. 44

#### Aggiornamento

La preminenza del diritto internazionale è già stata riconosciuta da dottrina e giurisprudenza ed è sancita all'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione federale aggiornata.

## **203 Condizioni generali**

### **203.1 Danno**

### Art. 45

#### Modifica sostanziale

I capoversi 1 e 2 enumerano le differenti categorie di danno. L'unica novità rispetto al diritto vigente è data dal rinvio all'articolo 45d (danno in caso di lesione ambientale).

Il capoverso 3 prevede una regolamentazione materiale per i danni che non derivano né dalla morte o dal ferimento di persone, né da lesioni a oggetti o all'ambiente. Appartiene ad esempio a tale categoria la perdita di guadagno a seguito dell'inattività forzata di macchinari a causa di un'interruzione di corrente. Nell'ambito della responsabilità per rischio, tali danni non vanno rifiutati, a meno che non vi siano disposizioni

che prevedono altrimenti (art. 45f o ad es. la legge sulla responsabilità civile in materia nucleare). L'obbligo di risarcire danni puramente patrimoniali nell'ambito di altre responsabilità va esaminato sulla base delle relative disposizioni speciali (illiceità / carattere tutelare della norma).

#### Art. 45a

##### Aggiornamento

La disposizione sul risarcimento in caso di morte corrisponde al vigente articolo 45 CO, il cui capoverso 2 (risarcimento delle spese di cura e della perdita di guadagno antecedenti la morte) non è mantenuto, poiché tale caso è disciplinato dalla disposizione sulla lesione dell'integrità fisica (art. 45b).

#### Art. 45b

##### Aggiornamento e modifica sostanziale

La disposizione sulla lesione corporale di cui all'articolo 46 CO è mantenuta con le seguenti modifiche: si menziona espressamente l'obbligo di risarcire la „perdita di guadagno“ da una parte e le „altre perdite derivanti dall'incapacità al lavoro o dalla difficoltà creata all'avvenire economico“, dall'altra. Conformemente alla prassi attuale, fa parte di tali perdite in particolare il danno subito da un casalinga divenuta incapace di lavorare e che ha perciò dovuto assumere un aiuto domestico.

Il capoverso 2 del vigente articolo 46 CO (riserva della modifica della sentenza entro due anni) è stralciato. Tale disposizione è applicata assai raramente. Essa è rimpiazzata da un'azione di accertamento (art. 56e).

#### Art. 45c

##### Aggiornamento (cpv. 1 e 2) e modifica sostanziale (cpv. 3)

I principi alla base del risarcimento di danni materiali sono ora espressamente menzionati.

Giusta il capoverso 1, in caso di perdita o di distruzione totale di un oggetto vanno di norma risarcite le spese per l'acquisto di un oggetto nuovo. Se la cosa è soggetta a deprezzamento, l'indennizzo può essere ridotto tenendo conto di un adeguato ammortamento.

Secondo il capoverso 2, in caso di danneggiamento parziale vanno rifusi in particolare le spese di riparazione e un eventuale minor valore.

Il capoverso 3 definisce il risarcimento in caso di perdita del godimento: spese di locazione di un oggetto equivalente o risarcimento della perdita di guadagno. Il risarcimento non è previsto soltanto per oggetti utili all'esercizio di una professione, bensì in generale per oggetti utili alla persona lesa, come ad esempio un'auto utilizzata per le vacanze. Simili indennizzi sono stati sinora concessi da tribunali della Svizzera romanda e ampiamente condivisi dalla letteratura giuridica.

#### Art. 45d

##### Modifica sostanziale

È ora prescritto il risarcimento del danno ambientale propriamente detto, vale a dire una lesione dell'ambiente che non occasiona alcuna diminuzione del patrimonio (ad es. uccisione di animali selvatici). Nell'ambito del diritto vigente, singole leggi contengono normative analoghe il cui campo d'applicazione è tuttavia ristretto: il risarci-

mento di provvedimenti statuali volti a prevenire o a ridurre il danno è previsto dall'articolo 4 LRCN, dall'articolo 59 LPAmb e dall'articolo 54 della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque<sup>21</sup>. Il risarcimento di misure di ripristino è previsto dall'articolo 15 capoverso 3 della legge del 21 giugno 1991 sulla pesca<sup>22</sup>.

In virtù del capoverso 1, vanno risarcite le spese risultanti da provvedimenti adottati in buona fede per scongiurare una lesione imminente dell'ambiente naturale o per eliminarne le conseguenze (misure preventive e di protezione). Vanno inoltre rimborsate le spese risultanti da provvedimenti adottati per il ripristino di componenti ambientali danneggiate o per la loro sostituzione mediante componenti equivalenti (ad es. la liberazione di animali).

Il capoverso 2 definisce gli aventi diritto. Qualora nessun titolare di diritti reali faccia valere le sue pretese – poiché gli oggetti danneggiati non hanno proprietario o poiché l'avente diritto non adotta alcun provvedimento -, la pretesa spetta ad altre persone: l'ente pubblico competente o le organizzazioni nazionali o regionali di protezione dell'ambiente che, essendovi autorizzate, hanno predisposto o adottato i provvedimenti. L'autorizzazione andrà disciplinata nell'ambito di un'ordinanza.

Mediante tale disposizione, si conferisce carattere civile alla pretesa risarcitoria dell'ente pubblico per le misure di prevenzione di danni, mentre nelle leggi summenzionate essa ha natura di diritto pubblico.

#### Art. 45e

##### Aggiornamento

La disposizione riprende la normativa concernente la riparazione a titolo di torto morale di cui agli articoli 47 e 49 CO e, al capoverso 3, consacra la relativa giurisprudenza.

Il capoverso 1 stabilisce la condizione generale posta alla riparazione: una lesione alla personalità la cui gravità – in particolare delle sofferenze fisiche e psichiche – legittimi una riparazione.

Il capoverso 2 determina le modalità di riparazione: essa va versata sotto forma di indennità pecuniaria nella misura in cui un'altra forma di riparazione non sia più appropriata (ad es. condanna al pagamento di una somma simbolica dell'ammontare di un franco). Le diverse modalità possono essere combinate l'una con l'altra.

Il capoverso 3 attribuisce ai congiunti della vittima una pretesa risarcitoria in caso di morte (come l'attuale art. 47 CO) e di lesione corporale grave (attuale giurisprudenza concernente l'art. 49 CO).

#### Art. 45f

##### Modifica sostanziale (cpv. 1) e aggiornamento (cpv. 2)

L'enumerazione dei tipi di danno è ampliata menzionando determinate sorte di spese.

Il capoverso 1 menziona le spese derivanti da provvedimenti adottati in buona fede dalla persona lesa al fine di scongiurare una lesione imminente (misure preventive) o di attenuarne le conseguenze (misure di protezione). Il risarcimento di misure preventive è attualmente previsto dall'articolo 2 capoverso 1 lettera c LRCN, seppur

<sup>21</sup> RS 814.20, LPAc.

<sup>22</sup> RS 923.0.

formulato in modo più restrittivo. Una pretesa generale analoga è stata negata dal Tribunale federale (DTF 117 II 269 seg.). Sotto quest'aspetto, la normativa costituisce pertanto una novità. Per la dottrina e la giurisprudenza attuali, il risarcimento di misure di protezione è per contro indiscusso.

Il capoverso 2 nomina le spese sostenute in buona fede dalla persona lesa per l'esercizio delle sue pretese. Trattasi in caso delle spese che la persona lesa ha dovuto sostenere al di fuori del procedimento giudiziario, come ad esempio quelle relative alla stesura di una perizia, quelle per un avvocato nell'ambito della negoziazione di una transazione o quelle relative a un procedimento penale o in materia di assicurazioni sociali precedente il processo di responsabilità civile. Il risarcimento di tali spese è attualmente riconosciuto da giurisprudenza e dottrina. L'inserimento nella legge è quindi utile nell'ottica dell'aggiornamento.

## **203.2 Illiceità**

### Art. 46

#### Aggiornamento e modifica sostanziale

La disposizione definisce la nozione di illiceità conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza dominanti. Il capoverso 2 contempla due modifiche sostanziali.

In virtù del capoverso 1, è illecito l'atto pregiudizievole lesivo di un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico. In caso di lesione di beni giuridici che godono di protezione assoluta, come ad esempio la vita, l'integrità fisica e la proprietà, l'illiceità è ammessa a priori.

Il capoverso 2 concerne i casi in cui l'atto pregiudizievole consiste nel comportamento di una persona, ciò che si verifica soprattutto in caso di responsabilità per colpa. In tale contesto, va segnatamente disciplinato il caso in cui non è leso alcun diritto assoluto, bensì soltanto il patrimonio (danno puramente patrimoniale). Ai sensi del capoverso 2, il comportamento dannoso è illecito se viola un precetto o un divieto dell'ordinamento giuridico, il principio della buona fede o un obbligo contrattuale. Il fatto che il principio della buona fede sia menzionato quale criterio generale d'illiceità (al di fuori di vincoli giuridici speciali), costituisce una modifica sostanziale, in quanto esso è attualmente riconosciuto come tale soltanto da una minoranza della dottrina. Tale riconoscimento permette di prescindere dalla norma relativa al danno cagionato intenzionalmente con atti contrari ai buoni costumi (art. 41 cpv. 2 CO). Si fa inoltre menzione della violazione degli obblighi contrattuali, poiché il diritto della responsabilità delittuale è esteso alle violazioni positive del contratto in virtù dell'articolo 42.

### Art. 46a

#### Aggiornamento

L'articolo 46a disciplina i motivi giustificativi. Secondo il capoverso 1, un atto pregiudizievole non è illecito nella misura in cui sia prescritto dal diritto pubblico, in particolare da un dovere d'ufficio (cfr. art. 32 del Codice penale<sup>23</sup>). La menzione esplicita di tale motivo giustificativo rappresenta una novità.

Il capoverso 2 menziona altri motivi giustificativi: consenso della persona lesa (attualmente previsto dall'art. 44 cpv. 1 CO), legittima difesa (art. 52 cpv. 1 CO), salvaguardia di propri diritti (art. 52 cpv. 3 CO).

---

<sup>23</sup> RS 311.0, CP.

Lo stato di necessità non figura più tra i motivi giustificativi, bensì è disciplinato nell'ambito della responsabilità per atti leciti (art. 59).

### **203.3 Nesso causale**

#### Art. 47

##### Aggiornamento

L'articolo 47 enuncia un'altra condizione di responsabilità: un nesso causale giuridicamente rilevante (nesso causale) tra il fatto fondante la responsabilità e il danno. Da una parte, deve in linea di principio esistere un nesso causale naturale tra i due elementi summenzionati, dall'altro il giudice deve stabilire se tale nesso è giuridicamente rilevante, vale a dire se il danno è coperto dalla disposizione sulla responsabilità che si applica alla fattispecie. Secondo giurisprudenza e dottrina dominanti, il giudice può applicare in tale contesto la teoria del nesso di causalità adeguata. Detta teoria non è tuttavia sancita nella legge.

#### Art. 47a

##### Aggiornamento e modifica sostanziale

L'articolo 47a enuncia i motivi di esonero, vale a dire le circostanze che liberano la persona interessata dalla responsabilità civile, benché essa a prima vista possa essere considerata autrice del danno o responsabile. Tali fatti liberano l'interessato se non gli sono imputabili e – in rapporto al titolo di responsabilità – hanno contribuito in modo manifestamente preponderante a produrre o ad aggravare il danno. Simili fatti possono essere costituiti da forza maggiore, dal comportamento di un terzo o della persona lesa (in particolare la colpa di questa, eventualmente il comportamento di una persona incapace di discernimento) o da un rischio caratteristico imputabile a tali persone.

Dal profilo formale, la disposizione è nuova, in quanto i motivi di esonero non sono previsti dal vigente Codice delle obbligazioni – ad eccezione della colpa del danneggiato di cui all'art. 44 cpv. 1 CO. Essa costituisce una novità dal profilo materiale nella misura in cui anche il rischio caratteristico imputabile a una persona (ad es. il possesso di esplosivo) è annoverato tra i motivi di esonero. La disposizione diverge inoltre dal vigente articolo 59 capoverso 1 LCStr: nell'ambito di una responsabilità causale, la colpa addizionale della persona responsabile non deve escludere a priori la liberazione.

## **204 Titoli di responsabilità**

### **204.1 Responsabilità per colpa**

#### Art. 48

##### Aggiornamento

L'articolo 48 enuncia il principio della responsabilità per colpa. Rispetto al vigente articolo 41 capoverso 1 CO, vi sono differenze unicamente dal profilo redazionale. Scompare il termine „illecitamente“, poiché già figura all'articolo 41 capoverso 2. È invece introdotto il termine „comportamento“, mediante il quale si sottolinea che la colpa è essenzialmente connessa con un'azione od omissione umana che va valutata individualmente e in concreto.

Art. 48a

## Modifica sostanziale

L'articolo 48a definisce la negligenza. In virtù del capoverso 1, agisce con negligenza la persona che non usa la diligenza dettata dalle circostanze e dalle sue condizioni personali. La disposizione si ispira all'articolo 18 capoverso 3 CP. Vanno ora presi in considerazione non soltanto aspetti oggettivi (le circostanze), bensì anche elementi soggettivi (le condizioni personali). Va in tale contesto esaminato se l'autore del danno fosse effettivamente in grado di comportarsi così come imposto dalle circostanze oggettive. Nella nozione di negligenza è in tal modo ancora presente l'idea di biasimo.

Tale nozione è precisata al capoverso 2, secondo cui la diligenza necessaria si misura secondo le caratteristiche individuali della persona che ha cagionato il danno (età, formazione, conoscenze, altre capacità e qualità). Essa si ispira all'articolo 321e capoverso 2 CO che, nella valutazione della responsabilità del lavoratore, prescrive di prendere in considerazione tali elementi.

Art. 48b

## Aggiornamento e modifica sostanziale

Secondo l'articolo 48b, per motivi d'equità, in primo luogo alla luce della situazione economica degli interessati, il giudice può eccezionalmente condannare una persona incapace di discernimento a risarcire il danno da essa causato. La disposizione riproduce il vigente articolo 54 capoverso 1, ma è ora delineata quale eccezione alla responsabilità per colpa.

Non è invece ripreso l'articolo 54 capoverso 2 CO. Secondo tale disposizione, chi ha momentaneamente perduto la capacità di discernimento ed in tale stato ha cagionato un danno, è tenuto a risarcirlo a meno che non provi che tale stato si è verificato senza sua colpa. Tale norma è coperta dalla disposizione generale sulla responsabilità per colpa.

**204.2 Responsabilità per persone ausiliarie****Art. 49**

## Aggiornamento

L'articolo 49 contiene una norma generale sulla responsabilità per persone ausiliarie che si applica al di fuori delle imprese (art. 49a). Chi ricorre a una persona ausiliaria risponde del danno cagionato da quest'ultima nell'esercizio delle sue incombenze, a meno che non provi di aver adottato, quanto alla scelta, all'istruzione e alla vigilanza di tale persona, tutti i provvedimenti necessari a prevenire il danno.

La disposizione corrisponde al vigente articolo 55 CO. Una novità è costituita dalla menzione esplicita dei provvedimenti nell'ambito della scelta, dell'istruzione e della vigilanza (prova classica di diligenza). Non è per contro più fatta menzione della seconda prova liberatoria prevista dall'articolo 55 CO („il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza“): è in tal caso assente il nesso causale – la cui prova incombe al danneggiato – tra il comportamento della persona ausiliaria e il danno. Tale prova liberatoria è pertanto superflua.

Non è mantenuta la disposizione sul regresso (art. 55 cpv. 2 CO), poiché quest'ultimo è disciplinato dall'articolo 53c.

Art. 49a

## Modifica sostanziale

Giusta l'articolo 49a, la persona che, nell'esercizio di un'impresa di natura economica o professionale, ricorre a persone ausiliarie, risponde del danno cagionato nell'ambito dell'attività dell'impresa, nella misura in cui non provi che l'organizzazione della stessa era atta a prevenire il danno.

L'articolo 49a introduce una responsabilità aggravata. La nozione di „impresa“ presuppone che siano impiegate persone in rapporto di subordinazione. L'espressione „di natura economica o professionale“ va interpretata in senso lato: oltre a imprese che perseguono un utile, ne fanno parte le associazioni che si procurano fondi mediante un'attività economica. La „natura professionale“ include anche l'attività di organizzazioni sindacali.

Contrariamente all'articolo 49, è sufficiente un danno cagionato nell'ambito delle attività dell'impresa, vale a dire un danno che presenti un nesso spaziale e temporale con tali attività. Non si richiede invece un nesso con il compito della persona ausiliaria (nesso funzionale). La responsabilità si applica anche a guasti tecnici, dato che il comportamento colpevole di una persona ausiliaria non costituisce un presupposto della responsabilità.

Il fondamento della responsabilità è dato da una carente organizzazione. La persona interessata può pertanto liberarsi dalla responsabilità provando che l'organizzazione dell'impresa era atta a prevenire il danno. A fianco delle tre classiche prove di diligenza (scelta, istruzione e vigilanza), essa deve pertanto comprovare anche che l'organizzazione dei processi interni all'impresa sia conforme alle prescrizioni legali e garantisca il massimo grado di sicurezza.

**204.3 Responsabilità per rischio**Art. 50

## Modifica sostanziale

L'articolo 50 prevede una clausola generale di responsabilità per rischio. Si intende in tal modo far sì che la stessa responsabilità si applichi a tutte le attività particolarmente pericolose, anche in assenza di una legge speciale che le sottometta a una responsabilità per rischio.

Se un danno risulta dalla realizzazione del rischio caratteristico di un'attività particolarmente pericolosa, secondo il capoverso 1 ne risponde la persona che la esercita, anche se l'attività è tollerata dall'ordinamento giuridico.

L'espressione „persona che la esercita“ („Person, die die gefährliche Tätigkeit betreibt“) designa la persona che controlla l'attività tanto dal profilo organizzativo quanto economico.

Il capoverso 2 definisce la nozione di „attività particolarmente pericolosa“. Tale nozione comprende un elemento oggettivo: l'attitudine a cagionare danni frequenti o gravi. È lecito attendersi danni frequenti ad esempio in materia di circolazione stradale, mentre danni gravi sono presumibili nel caso di un impianto nucleare o di un metanodotto. L'espressione include inoltre un elemento soggettivo: il carattere inevitabile del pericolo a dispetto di tutta la diligenza che è lecito attendersi da uno specialista del ramo. Il pericolo particolare può essere riconducibile alla natura di un'attività (ad es. la velocità con cui viene svolta) o a caratteristiche delle sostanze (ad es. la velenosità), degli apparecchi e delle forze utilizzati. In virtù del secondo

capoverso in fine, il pericolo particolare è ammesso segnatamente se una legge già prevede una responsabilità speciale (per rischio) per un rischio paragonabile. Essa va pertanto riconosciuta ad esempio nel caso di mezzi di trasporto il cui rischio è paragonabile a quello di un veicolo a motore (responsabilità per rischio secondo la LCStr).

Il capoverso 3 riserva disposizioni speciali in materia di responsabilità per rischio. Se queste disciplinano un rischio particolare, l'articolo 50 non si applica.

#### **204.4 Disposizioni in materia di responsabilità causale**

##### Art. 51

###### Aggiornamento

L'articolo 51 disciplina la responsabilità per il fatto di terzi. Il capoverso 1 stabilisce che la persona soggiacente a una responsabilità per rischio risponde del comportamento di tutte le persone che prendono parte all'attività in questione con il suo permesso (ad es. utilizzare il suo veicolo a motore). Contrariamente alla nozione di „persona ausiliaria“, in questo caso non si presuppone alcuna subordinazione.

Ai sensi del capoverso 2, tale regola si applica per analogia ad altre persone che rispondono a prescindere da una colpa (ad es. il proprietario fondiario, secondo l'art. 679 CC).

Tali principi sono attualmente indiscussi, senza tuttavia essere espressi in modo chiaro e uniforme dal diritto vigente (ad es. art. 58 cpv. 4 LCStr).

##### Art. 51a

###### Aggiornamento

L'articolo 51a disciplina la colpa addizionale di una persona soggiacente a responsabilità causale o di una persona della quale la prima deve rispondere.

il capoverso 1 si applica alla colpa addizionale di una persona che soggiace alla responsabilità per rischio. Di tale circostanza si dovrà tenere conto nell'ambito della commisurazione del risarcimento (art. 52) e della sua ripartizione tra più persone responsabili (art. 53a e 53c).

In virtù del capoverso 2, tale norma si applica per analogia alle altre persone che rispondono a prescindere da una colpa.

#### **205 Determinazione del risarcimento**

##### **205.1 Commisurazione del risarcimento**

##### Art. 52

###### Aggiornamento e modifica sostanziale

Il capoverso 1 corrisponde ai vigenti articoli 43 capoverso 1 e 44 CO: il giudice determina l'ammontare del risarcimento tenendo conto di tutte le circostanze. Quale circostanza da prendere in considerazione è ora espressamente menzionata, oltre alla gravità della colpa (art. 43 cpv. 1 CO), anche l'intensità del rischio imputabile alla persona responsabile. Si fa inoltre menzione – conformemente alla dottrina giuridica; cfr. anche art. 42 cpv. 2 CO – delle misure adottate dalla persona lesa per prevenire e ridurre il danno. Quali altri circostanze concernenti la persona lesa, va tenuto conto della sua colpa e del rischio caratteristico che le è imputabile, anche se tali elementi non vengono espressamente nominati.

Giusta il capoverso 2, il giudice può eccezionalmente tenere conto della situazione economica delle parti, in particolare della presenza o dell'assenza di una copertura assicurativa. Già oggi è possibile, in virtù dell'articolo 44 capoverso 2 CO (rischio di una situazione di bisogno della persona responsabile) e di leggi speciali (ad es. art. 62 cpv. 2 LCStr: reddito eccezionalmente elevato della persona lesa), tenere conto della situazione economica delle parti. Dal profilo materiale, è ora dato risalto al carattere eccezionale della disposizione.

## **205.2 Modalità di risarcimento**

### Art. 52a

Aggiornamento e modifica sostanziale

Il capoverso 1 prevede – come l'art. 43 cpv. 1 CO – che il giudice determini secondo le circostanze la modalità di risarcimento (in particolare rendita o capitale quale risarcimento di un'incapacità al guadagno). Quale novità dal profilo materiale, si prevede che si possa derogare alle conclusioni della persona lesa soltanto per validi motivi. Il giudice non deve ad es. assegnare un capitale se la persona lesa chiede una rendita.

Il capoverso 2 prevede la possibilità di obbligare il debitore a fornire garanzie in caso di assegnazione di una rendita. La disposizione costituisce una novità dal profilo materiale nella misura in cui, a differenza dell'articolo 43 capoverso 2 CO, tale obbligo non è prescritto in modo imperativo.

## **206 Pluralità di responsabilità**

### **206.1 Cumulo di titoli di responsabilità**

#### Art. 53

Modifica sostanziale

L'articolo 53 disciplina il caso in cui una persona risponde dello stesso danno in ragione di diversi titoli di responsabilità. Il giudice deve in tal caso applicare le disposizioni che assicurano alla persona lesa il risarcimento più favorevole, purché la legge non preveda espressamente l'applicazione esclusiva di una di tali disposizioni (ad es. art. 3 cpv. 6 LRCN).

La normativa proposta diverge dalle sentenze del Tribunale federale che dichiaravano esclusivamente applicabili le disposizioni speciali (ad es. art. 58 segg. LCStr), sentenze criticate dalla dottrina poiché avevano effetti negativi per la persona lesa. Essa è giustificata poiché i danni puramente patrimoniali sono esclusi dalla responsabilità per rischio (art. 45 cpv. 3).

### **206.2 Collisione di responsabilità**

#### Art. 53a

Aggiornamento e modifica sostanziale

L'articolo 53a disciplina il caso in cui più persone si cagionano reciprocamente un danno. Tale caso è attualmente previsto unicamente nell'ambito di leggi speciali (ad es. all'art. 61 LCStr). Ispirandosi alla giurisprudenza attuale e alla disposizione sulla commisurazione del risarcimento (art. 52) – ma in contrasto con la normativa della LCStr -, la norma proposta consente di ripartire il danno tra le persone responsabili tenendo conto di tutte le circostanze e si applica allo stesso modo a danni a persone

e a oggetti. Vanno prese in considerazione segnatamente la gravità della colpa e l'intensità del rischio caratteristico imputabili a ciascuna persona interessata. Tali titoli di responsabilità hanno uguale valore.

### **206.3 Concorso di responsabilità**

#### Art. 53b

Modifica sostanziale

L'articolo 53b contempla il caso in cui più persone sono responsabili del danno cagionato a un terzo.

Giusta il capoverso 1, tali persone sono tenute solidalmente al risarcimento. In tutti i casi si applica la solidarietà di cui agli articoli 143 segg. CO, il che consente di accantonare la distinzione tra solidarietà vera e propria e solidarietà impropriamente detta operata attualmente dal Tribunale federale – a dispetto delle critiche dottrinali. Esso riconosce la solidarietà vera e propria di cui agli articoli 143 segg. CO soltanto se il danno è cagionato da più persone insieme (art. 50 CO). Secondo la corte suprema, trattasi per contro di solidarietà impropriamente detta quando più persone rispondono in ragione di cause diverse (art. 51 CO), il che comporta in particolare che la prescrizione va interrotta nei confronti di ciascun debitore (cfr. art. 136 cpv. 1 CO).

Ai sensi del capoverso 2, ciascuna persona responsabile è tenuta a rispondere solidalmente soltanto fino a concorrenza dell'importo che dovrebbe risarcire qualora fosse l'unica responsabile. Ciò significa che essa può far valere circostanze individuali, come ad esempio una colpa lieve, che possono comportare la riduzione del risarcimento. In seno alla dottrina, le opinioni riguardo a tale questione sono difformi; anche la giurisprudenza del Tribunale federale non è univoca. La normativa proposta si ispira alla disposizione sulla responsabilità solidale nell'ambito della società anonima (art. 759 cpv. 1 CO).

Non è mantenuto l'articolo 50 capoverso 3 CO, che circoscrive la responsabilità solidale del „favoreggiatore“ (ad es. del ricettatore), in quanto tale disposizione è superflua.

#### Art. 53c

Modifica sostanziale (cpv. 1) e aggiornamento (cpv. 2)

L'articolo 53c definisce i rapporti interni, vale a dire la ripartizione del risarcimento tra più persone responsabili.

Giusta il capoverso 1, il risarcimento del danno è ripartito tenendo conto delle circostanze imputabili ad ogni singola persona, in particolare della gravità della colpa e dell'intensità del rischio caratteristico. La regolamentazione corrisponde a quella del diritto della società anonima (art. 759 cpv. 3 CO). Contrariamente a quanto previsto dal vigente articolo 51 capoverso 2 CO, non è stabilita alcuna gerarchia dei diversi titoli di responsabilità. Pertanto, il risarcimento del danno non incombe più in prima linea alla persona che ne risponde per colpa.

Secondo il capoverso 2, la persona che ha risarcito il danno in misura eccedente la parte da lei dovuta ha diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili. Essa è surrogata in tale misura nei diritti della persona lesa. Tale cessione di credito (surrogazione) corrisponde alla normativa di cui all'articolo 149 capoverso 1 CO. Essa si applica ora a tutti i responsabili, mentre secondo la prassi vigente era ammessa sol-

tanto nei casi di solidarietà vera e propria. La questione riveste importanza pratica quando il credito della persona lesa è garantito (ad es. da un pegno).

## **207 Responsabilità civile e assicurazione privata**

### **207.1 Rapporti con l'assicurazione contro i danni**

#### Osservazione preliminare

Gli articoli 54-54*b* disciplinano i rapporti tra responsabilità civile e assicurazione contro i danni, in altri termini l'assicurazione che copre una riduzione effettiva del patrimonio della persona lesa (ad es. a seguito di danni materiali o di infortunio). Tali disposizioni intendono sostituire la normativa sinora prevista dall'articolo 72 della legge sul contratto d'assicurazione<sup>24</sup>.

L'assicurazione contro i danni si distingue dall'assicurazione (come ad es. l'assicurazione sulla vita) che copre un importo predeterminato a prescindere dal danno effettivamente subito. In virtù dell'articolo 96 LCA, la persona lesa può ricorrere alle prestazioni dell'assicurazione a premio unico in aggiunta al risarcimento versato dal responsabile; una restrizione di tale principio è prevista all'articolo 54*i*.

#### Art. 54

Aggiornamento (cpv. 1) e modifica sostanziale (cpv. 2)

L'articolo 54 enuncia principi relativi ai rapporti tra responsabilità civile e assicurazione contro i danni.

Secondo il capoverso 1, la persona lesa deve tollerare che le prestazioni del suo assicuratore contro i danni siano imputate alle pretese risarcitorie nei confronti della persona responsabile. Tale principio è attualmente indiscusso, ma sinora non era stato sancito a livello di legge per le assicurazioni contro i danni.

Giusta il capoverso 2, con il pagamento delle prestazioni assicurative l'assicuratore è surrogato, per i danni della stessa natura da esso coperti, nei diritti della persona lesa nei confronti del responsabile. Come all'articolo 53*c* capoverso 2, è ora prevista una cessione legale di credito (surrogazione) indipendente dal titolo di responsabilità, mentre secondo il diritto vigente la surrogazione dell'assicuratore contro i danni è ammessa soltanto per atti illeciti (colpevoli; art. 72 cpv. 1 LCA).

Non è ripreso l'articolo 72 capoverso 2 LCA, secondo cui la persona assicurata („avente diritto“) è responsabile di ogni atto che pregiudichi i diritti dell'assicuratore. Tale responsabilità scaturisce, anche senza menzione esplicita, dalla responsabilità per colpa (art. 48).

#### Art. 54*a*

Modifica sostanziale

L'articolo 54*a* disciplina il regresso dell'assicuratore contro i danni nei confronti dei responsabili.

Ai sensi del capoverso 1, l'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso secondo le disposizioni sul concorso di responsabilità (art. 53*c*). La portata del regresso dipende quindi dalle circostanze imputabili a ciascuna persona responsabile, segnatamente dalla gravità della colpa e dall'intensità del rischio caratteristico. Contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente (art. 72 LCA / art. 51 CO), il regresso è in

<sup>24</sup> RS 221.229.1, LCA.

tal modo possibile nei confronti di persone la cui responsabilità è indipendente da una colpa (responsabilità causale).

Secondo il capoverso 2, il giudice può limitare la portata del regresso se circostanze particolari lo giustificano, segnatamente la presenza di stretti vincoli tra la persona lesa e il responsabile. La disposizione ha portata più ampia rispetto al vigente articolo 72 capoverso 3 LCA, che esclude il regresso dell'assicuratore soltanto se il danno è dovuto a colpa lieve di una persona che convive con la persona assicurata („avente diritto“) o dei cui atti è responsabile la persona assicurata.

### Art. 54b

#### Aggiornamento e modifica sostanziale

L'articolo 54b disciplina il diritto preferenziale della persona lesa in caso di regresso dell'assicuratore contro i danni (il cosiddetto "Quotenvorrecht"). Il regresso non deve pregiudicare i suoi diritti nei confronti del responsabile. Tale privilegio è attualmente previsto dall'articolo 88 LCStr ed è riconosciuto dalla giurisprudenza per l'insieme del diritto della responsabilità civile. Esso si applica anche agli assicuratori sociali (ad es. art. 48quater LAVS<sup>25</sup>, art. 42 LAINF<sup>26</sup>, art. 68 della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare<sup>27</sup>).

Il capoverso 1 enuncia il principio del diritto di regresso: l'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso contro la persona responsabile soltanto nella misura in cui le prestazioni fornite, sommate al risarcimento dovuto da tale persona, eccedano l'entità del danno. La formulazione si ispira alle leggi delle assicurazioni sociali (ad. es. art. 48quater cpv. 1 LAVS).

Il capoverso 2 è materialmente nuovo. Esso limita il diritto preferenziale in caso di colpa qualificata della persona responsabile. La limitazione si ispira alle leggi in materia di assicurazioni sociali, ma la sua portata è minore rispetto a quanto previsto dalla LAVS (art. 48quater cpv. 2) e dalla LCSi (art. 42 cpv. 2). Da un lato essa si applica soltanto se la persona lesa ha cagionato o aggravato il danno intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto (regola analoga a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 2 LAM e dal parere approfondito del Consiglio federale in merito all'art. 80 cpv. 2 del disegno di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali<sup>28</sup>). Dall'altro, si propone una nuova modalità di computo dell'ampiezza del regresso: l'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso soltanto nella misura in cui le prestazioni massime previste nel contratto, sommate al risarcimento dovuto dalla persona responsabile, eccedano l'entità del danno. Tale computo tutela la situazione economica del danneggiato in modo migliore che non le disposizioni delle summenzionate leggi in materia di assicurazioni sociali e tiene in tal modo conto delle critiche espresse all'indirizzo di queste ultime.

Il capoverso 3 riconosce alla persona lesa il diritto di essere soddisfatto prioritariamente se può essere riscossa soltanto una parte del risarcimento dovuto dalla persona responsabile (ad es. a causa dell'insolvenza di quest'ultima). La normativa corrisponde a quella prevista alle leggi delle assicurazioni sociali (ad. es. art. 48quater cpv. 3 LAVS).

---

<sup>25</sup> RS 831.10.

<sup>26</sup> RS 832.20.

<sup>27</sup> RS 833.1, LAM.

<sup>28</sup> Disegno di legge: FF 1991 II 177. Parere approfondito del Consiglio federale: FF 1994 V 853.

## **207.2 Rapporti con l'assicurazione di responsabilità civile**

### Art. 54c

#### Modifica sostanziale

L'articolo 54c riconosce ora alle persone lese il diritto di agire direttamente contro ogni assicuratore di responsabilità civile, e ciò nei limiti della copertura assicurativa. L'azione diretta è attualmente prevista soltanto da leggi speciali in relazione ad assicurazioni obbligatorie (ad es. art. 65 cpv. 1 LCStr). L'assicuratore deve tuttavia poter opporre al danneggiato eccezioni ed obiezioni che può far valere nei confronti dello stipulante in virtù della legge sul contratto d'assicurazione e del contratto d'assicurazione (ad es. a causa di una violazione del contratto). Secondo l'articolo 54h (e secondo il diritto vigente), tali eccezioni e obiezioni sono escluse soltanto nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria.

### Art. 54d

#### Modifica sostanziale (generalizzazione)

L'articolo 54d regola la situazione in caso di copertura assicurativa insufficiente. Esso estende all'insieme del diritto della responsabilità civile la regolamentazione sinora prevista da leggi speciali (ad es. art. 66 LCStr).

Il capoverso 1 prevede che le pretese di più persone nei confronti dell'assicuratore siano ridotte proporzionalmente, vale a dire in funzione del rapporto tra copertura assicurativa disponibile e importo totale delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

Il capoverso 2 disciplina la procedura. Su richiesta di una delle persone lese che abbia intentato azione nei confronti dell'assicuratore, o su richiesta dell'assicuratore stesso, il giudice impartisce alle altre persone lese un termine, indicando loro le conseguenze di un'eventuale inazione (cpv. 3), per unirsi alla procedura.

Il capoverso 3 dispone che le pretese avanzate oltre il termine non siano prese in considerazione al momento della ripartizione delle prestazioni.

### Art. 54e

#### Modifica sostanziale (generalizzazione)

Anche l'articolo 54e concerne la situazione in caso di copertura assicurativa insufficiente. Come l'articolo 54d, esso estende all'insieme del diritto della responsabilità civile una normativa sinora applicabile nell'ambito di leggi speciali: se un assicuratore, ignorando l'esistenza di altre pretese, ha pagato in buona fede a una delle persone lese una somma superiore alla quota proporzionale che le spettava, egli è liberato nei confronti degli altri danneggiati fino a concorrenza di tale prestazione.

### Art. 54f

#### Aggiornamento

L'articolo 54f disciplina il regresso dell'assicuratore di responsabilità civile nei confronti di corresponsabili.

Giusta il capoverso 1, con il pagamento del risarcimento alla persona lesa, l'assicuratore è surrogato, fino a concorrenza dell'importo versato, nei diritti di regresso della persona assicurata contro altri corresponsabili. La portata del regresso si determina secondo l'articolo 53c capoverso 1. La normativa proposta consacra la giurisprudenza del Tribunale federale.

Ai sensi del capoverso 2, l'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso soltanto nella misura in cui la persona lesa non subisca alcun pregiudizio. Tale principio è attualmente consacrato da leggi speciali (ad es. art. 88 LCStr, art. 20 cpv. 2 LRCN); la dottrina gli riconosce validità generale. La fattispecie non è contemplata dall'articolo 54b, poiché l'assicuratore non è surrogato nei diritti dei danneggiati.

#### Art. 54g

##### Modifica sostanziale

L'articolo 54g riconosce ora al Consiglio federale la facoltà di prescrivere l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione obbligatoria è attualmente prevista da svariate leggi speciali (ad es. art. 63 cpv. 1 LCStr). In virtù dell'articolo 54g, il Consiglio federale può introdurre l'obbligo di stipulare un'assicurazione se un'attività soggiace ad autorizzazione o a vigilanza federale. Egli stabilisce le condizioni d'assicurazione (ad es. i rischi da coprire, cfr. art. 63 cpv. 2 e 3 LCStr, oppure l'obbligo dell'assicuratore di notificare l'esistenza e la cessazione dell'assicurazione, cfr. art. 68 LCStr) e determina l'importo minimo della copertura.

#### Art. 54h

##### Modifica sostanziale (generalizzazione)

L'articolo 54h prevede, nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria, l'esclusione di eccezioni dell'assicuratore compensato mediante un diritto di regresso. La disposizione estende all'intero settore dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria una normativa oggi prevista da più leggi speciali (ad es. art. 65 LCStr).

Secondo il capoverso 1, nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria l'assicuratore non può opporre alla persona lesa alcuna eccezione od obiezione derivante dalla legge sul contratto d'assicurazione o dal contratto d'assicurazione.

Secondo il capoverso 2, l'assicuratore ha diritto di regresso, per l'importo versato alla persona lesa, nei confronti dello stipulante o dell'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo la legge sul contratto d'assicurazione o il contratto d'assicurazione. Egli può ad esempio rifarsi sull'assicurato se questi ha cagionato l'evento assicurato per negligenza grave. L'assicuratore può esercitare anche tale diritto di regresso soltanto nella misura in cui la persona lesa non subisca alcun pregiudizio.

### **207.3 Rapporti con un'assicurazione a favore di terzi**

#### Art. 54i

##### Modifica sostanziale (generalizzazione)

L'articolo 54i concerne le prestazioni a favore della persona lesa fornite da un'assicurazione non obbligatoria, i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dalla persona responsabile. Esse sono dedotte dal risarcimento in proporzione della quota di premio pagata, a meno che il contratto d'assicurazione non preveda altrimenti.

La deduzione di prestazioni assicurative dall'obbligo di risarcimento è prescritta in modo generico dall'articolo 54 per l'assicurazione contro i danni. La presente disposizione riveste importanza per l'assicurazione a premio unico (cfr. pto. 207.1, osservazione preliminare). Le prestazioni di tale assicurazione spettano normalmente alla persona lesa in aggiunta alla prestazione fornita dai responsabili (art. 96 LCA).

L'articolo 54i prevede un'eccezione a tale principio, poiché prescrive la deduzione di determinate prestazioni assicurative dall'obbligo di risarcimento.

La disposizione generalizza una normativa attualmente prevista, con formulazioni distinte, da svariate leggi speciali (art. 9 cpv. 2 LRCN, art. 62 cpv. 3 LCStr, art. 13 cpv. 1 LRespC).

## **208 Prescrizione**

### **208.1 Principio**

#### Art. 55

##### Modifica sostanziale

L'articolo 55 disciplina i termini di prescrizione. Esso unifica le differenti normative attualmente previste nell'ambito del CO e di leggi speciali.

Giusta il capoverso 1, l'azione di risarcimento si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e dell'identità della persona responsabile o tenuta alla copertura (termine di prescrizione ordinario o relativo). Il vigente termine di un anno (art. 60 CO) è in tal modo prolungato. È ora inoltre menzionata la persona tenuta alla copertura.

In virtù del capoverso 2, l'azione si prescrive in ogni caso in vent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi (termine sussidiario o assoluto). Rispetto al termine di dieci anni previsto dal diritto vigente (art. 60 CO), anche questo termine è stato prolungato. „Il giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto „ corrisponde al „giorno dell'atto (od omissione) che ha causato il danno“ di cui all'articolo 60 capoverso 1 CO. Enunciando la fine dell'atto pregiudizievole quale inizio del termine, si sancisce nella legge la giurisprudenza attuale; tale normativa riveste importanza nel caso di immissioni continuate.

Non è mantenuta la disposizione sull'applicabilità del termine di prescrizione penale (art. 60 cpv. 2 CO). La proroga dei termini di prescrizione consente di rinunciare a tale disposizione, la cui applicazione ha comportato numerose difficoltà.

Continua a essere imprescrittibile l'eccezione contro crediti nati in seguito ad atti illeciti (ad es. minaccia). La disposizione, oggi prevista dall'articolo 60 capoverso 3, va ora inserita tra le disposizioni concernenti i vizi della volontà, all'articolo 31 capoverso 3 CO.

### **208.2 Rinuncia**

#### Art. 55a

##### Modifica sostanziale

L'articolo 55a determina il periodo di tempo per il quale è possibile rinunciare a far valere la prescrizione. Una rinuncia preventiva (prima che si produca l'atto pregiudizievole) continuerà ad essere inammissibile (art. 141 cpv. 1 CO).

Secondo il capoverso 1, la persona responsabile può rinunciare ad avvalersi della prescrizione per 20 anni al massimo a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi. Ciò corrisponde al termine di prescrizione assoluto (secondo il diritto vigente e la giurisprudenza del Tribunale federale si può rinunciare alla prescrizione per dieci anni al massimo). Decorso il termine di vent'anni, una rinuncia è ammissibile al massimo per una durata di tre anni, il che corrisponde

al termine di prescrizione ordinario. La rinuncia va espressa mediante una dichiarazione esplicita (orale o scritta).

Ai sensi del capoverso 2, una rinuncia illimitata è valida per tre anni.

In virtù del capoverso 3, la dichiarazione di rinuncia della persona responsabile produce effetto anche nei confronti del suo assicuratore (di responsabilità civile), e viceversa. La disposizione diverge dalle norme sui debitori solidali (art. 141 cpv. 2 e 146 CO). Essa è giustificata in ragione della generalizzazione dell'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore (art. 54c) e della relativa regolamentazione di cui all'articolo 55b.

### **208.3 Proroga dei termini**

#### Art. 55b

Modifica sostanziale

In materia di sospensione (art. 134 CO) e di interruzione (art. 135 CO) della prescrizione, sono previste due innovazioni.

L'articolo 55b dispone in primo luogo che la sospensione e l'interruzione della prescrizione nei confronti della persona responsabile valgono anche nei confronti del suo assicuratore (di responsabilità civile) – e viceversa. Tale norma è attualmente contenuta in leggi speciali relativamente all'interruzione della prescrizione (ad es. art. 83 cpv. 2 LCStr). La disposizione proposta la estende ora alla sospensione della prescrizione e all'insieme del diritto della responsabilità civile. Tale passo si giustifica in ragione della generalizzazione dell'azione diretta contro l'assicuratore (art. 54 c).

In secondo luogo, si dovrà ora prevedere, all'articolo 134 capoverso 1 n. 7, che la prescrizione non comincia o resta sospesa finché sia in corso un processo inerente al credito. È infatti sconcertante che secondo il diritto vigente un credito possa prescrivere mentre un processo è pendente.

### **208.4 Regresso**

#### Art. 55c

Modifica sostanziale

L'articolo 55c disciplina la prescrizione delle azioni di regresso di responsabili e assicuratori. Nel Codice delle obbligazioni è assente una disposizione esplicita inerente a tale tema; la questione è disciplinata soltanto nell'ambito di leggi speciali (ad es. art. 83 cpv. 3 LCStr) e in modo eterogeneo. Neppure la giurisprudenza è unanime in proposito e nella dottrina la questione è controversa.

Giusta il capoverso 1, le azioni di regresso si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui il risarcimento è stato interamente versato e in cui si è appresa l'identità della persona corresponsabile. Esse si prescrivono in vent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi. I termini corrispondono a quelli di cui all'articolo 55. Riguardo all'inizio della prescrizione di tre anni sono tuttavia poste condizioni particolari, relative alla nascita e al carattere esigibile della pretesa, attualmente previste da leggi speciali (ad es. art. 83 cpv. 3 LCStr).

Se una persona è chiamata a risarcire (mediante azione o notifica di un'istanza), secondo il capoverso 2 essa è tenuta ad avvisare le persone che ritiene corresponsabili. Qualora ometta tale avviso, la prescrizione dell'azione di regresso decorre già a contare dal giorno in cui l'avviso avrebbe dovuto essere eseguito conformemente al

principio della buona fede. Tale obbligo della persona convenuta intende agevolare ai corresponsabili la tutela dei loro diritti, ad esempio consentendo loro di salvaguardare mezzi di prova.

## **209 Procedura**

### **209.1 Foro**

Gli articoli 56 e 56a diverranno privi di oggetto se entrerà in vigore la legge sul foro in materia civile adottata dalle Camere federali il 24 marzo 2000<sup>29</sup>.

#### Art. 56

##### Modifica sostanziale

L'articolo 56 prevede una norma unitaria in materia di foro che si applicherà in linea di principio all'insieme del diritto della responsabilità civile. Numerose leggi speciali prevedono attualmente disposizioni differenti concernenti il foro (ad es. art. 19 LRespC, art. 84 LCStr).

Secondo il capoverso 1, le azioni risarcitoria e di regresso vanno promosse dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è prodotto. Il luogo dell'evento dannoso comprende tanto il luogo in cui l'atto pregiudizievole è stato compiuto, quanto il luogo in cui si è prodotto il danno. Tale foro è attualmente previsto – in aggiunta al foro del domicilio della parte convenuta – dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988<sup>30</sup> concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Giusta il capoverso 2, l'azione risarcitoria può essere promossa anche dinanzi al giudice del domicilio di una delle persone convenute o della sede di uno degli assicuratori interessati, previo consenso di tutte le persone che debbono ancora avanzare pretese. Vi sono infatti casi in cui il foro del domicilio risulta utile alla vittima. Il capoverso 2 riprende la norma di cui all'articolo 84 secondo periodo LCStr.

#### Art. 56a

##### Modifica sostanziale

L'articolo 56a disciplina il foro nel caso in cui più persone possano essere convenute e le loro pretese siano fondate essenzialmente sugli stessi fatti. In tal caso, l'azione può essere promossa contro tutte le persone dinanzi a qualsiasi giudice competente di cui all'articolo 56 capoverso 1. Il primo giudice adito è esclusivamente competente.

La disposizione si propone di impedire la celebrazione di processi paralleli. essa si ispira a norme del diritto della proprietà intellettuale e all'articolo 129 capoverso 3 della legge federale del 18 dicembre 1997<sup>31</sup> sul diritto internazionale privato. Contrariamente a quanto previsto da tali disposizioni, si rinuncia tuttavia alla condizione degli „stessi titoli giuridici“.

<sup>29</sup> Messaggio: FF 1999 2427; testo per il referendum: FF 2000 1960.

<sup>30</sup> RS 0.275.11.

<sup>31</sup> RS 291.

## 209.2 Rapporti con il procedimento penale

### Art. 56b

#### Aggiornamento e modifica sostanziale

Secondo l'articolo 56b, nelle contestazioni in materia di responsabilità civile, il giudice non è vincolato dalla sentenza penale relativa alla stessa fattispecie. Si intende in tal modo rendere il tribunale civile totalmente indipendente dal tribunale penale, il che corrisponde al principio dell'indipendenza del giudice. L'articolo 53 CO prescrive l'indipendenza dal tribunale penale soltanto per ambiti determinati: valutazione della colpa e dell'incapacità di discernimento, determinazione del danno. Per questioni non contemplate dall'articolo 53 CO (ad es. illiceità, causalità), le legislazioni cantonali sono libere di prevedere che il giudice civile sia vincolato da sentenze penali. Soltanto pochi Cantoni hanno fatto uso di tale facoltà.

## 209.3 Prova

### Art. 56c

#### Aggiornamento (cpv. 1) e modifica sostanziale (cpv. 2)

L'articolo 56c disciplina l'apprezzamento delle prove e la facoltà del tribunale di assumerne.

Il capoverso 1 sancisce il principio del libero apprezzamento delle prove. Il giudice non è vincolato da alcuna norma procedurale in materia di prove. Il principio è oggi la norma nei codici di procedura cantonali, ma non è pienamente concretizzato. Sul piano federale, esso è consacrato da più leggi speciali (ad es. art. 26 cpv. 1 LRCN, art. 86 LCStr). La dottrina gli riconosce inoltre portata generale nell'ambito del diritto della responsabilità civile.

Secondo il capoverso 2, il giudice può assumere d'ufficio le prove che ritiene necessarie. Tale disposizione costituisce una novità dal profilo materiale, benché prevista da numerosi codici di procedura cantonali. L'assunzione d'ufficio di prove è giustificata in presenza di un interesse pubblico rilevante o di un interesse privato all'accertamento della verità degno di particolare protezione (ad es. nel caso in cui la vittima sia incapace di discernimento). Il giudice non è tuttavia tenuto ad assumere d'ufficio le prove.

### Art. 56d

#### Aggiornamento e modifica sostanziale

L'articolo 56d disciplina l'onere della prova e agevolazioni probatorie.

Secondo il capoverso 1, la persona che pretende il risarcimento deve provare il danno e il nesso causale, il che è conforme alla regola generale in materia di onere della prova di cui all'articolo 8 CC. Il vigente articolo 42 capoverso 1 prevede tale norma unicamente in relazione alla prova del danno.

Il capoverso 2 disciplina la situazione in cui la prova non può essere fornita con certezza o l'assunzione della stessa non può essere ragionevolmente pretesa da chi ne ha l'onere (ad es. in presenza di un danno risultante dalla combinazione di fattori chimici e naturali).

Il capoverso 2 comprende due norme: da un lato, il giudice può accontentarsi di una verosimiglianza convincente (prova a mezzo di presunzione). Tale norma corrisponde alla giurisprudenza e alla dottrina vigenti. Dall'altro, il giudice può commis-

rare il risarcimento in funzione del grado di verosimiglianza, il che costituisce una novità materiale. Tale norma svincola il giudice dall'alternativa del „tutto o niente“ e rende in tal modo possibili soluzioni eque, ad esempio in caso di causalità alternativa, in cui è accertato che il danno è stato cagionato da una persona appartenente a una cerchia determinata, ma la cui identità è sconosciuta (ad es. tre imprese chimiche site presso un fiume). In tal caso, le persone interessate possono essere condannate al risarcimento in funzione della probabilità di aver cagionato il danno (ad es. ciascuna impresa è condannata al pagamento di un terzo della cifra complessiva). La normativa può applicarsi anche in caso di fallimento di un'operazione con speranze di successo contenute, mediante il riconoscimento di un risarcimento il cui ammontare è stabilito in funzione delle possibilità di sopravvivenza („perte d'une chance“).

Il capoverso 3 prevede un'agevolazione probatoria inerente al danno. Se l'entità del danno non può essere quantificata con precisione, il giudice la determina tenendo conto delle circostanze e dell'ordinario andamento delle cose. Tale norma corrisponde al vigente articolo 42 capoverso 2 CO. Non sono più menzionate nell'ambito della determinazione del danno unicamente le „misure prese dal danneggiato“, che vanno prese in considerazione nell'ambito della commisurazione del risarcimento e figurano pertanto all'articolo 52.

#### **209.4 Azione di accertamento**

##### Art. 56e

Innovazione materiale

L'articolo 56e permette alla persona lesa di domandare al tribunale l'accertamento del suo diritto al risarcimento se la persona convenuta contesta in tutto o in parte la sua responsabilità o se non è possibile stimare l'evoluzione futura del danno.

L'inserzione di tale azione nella legge costituisce una novità. Le condizioni dell'azione di accertamento sono meno restrittive che non quelle poste dalla giurisprudenza vigente, in quanto l'azione di accertamento presenta svariati vantaggi per la persona lesa: salvaguardia dei mezzi di prova, riduzione del rischio processuale e interruzione della prescrizione. L'articolo 56e disciplina soprattutto il caso in cui non vi è certezza riguardo all'evoluzione dello stato di salute in seguito a un incidente. È pertanto possibile rinunciare alla riserva di cui all'articolo 46 capoverso 2 CO (cfr. commento ad art. 45b).

#### **209.5 Spese processuali e ripetibili**

##### Art. 56f

Innovazione materiale

L'articolo 56f consente al giudice di ripartire gli anticipi delle spese relative all'assunzione delle prove (ad es. perizie) tra entrambe le parti. In tale contesto egli deve prendere in considerazione segnatamente la pertinenza delle loro allegazioni (ad es. le proposte di prova non debbono essere irragionevoli) e la loro situazione economica (se ad es. la parte convenuta è un'assicurazione). La disposizione si propone di impedire che una persona lesa non possa far valere i suoi diritti a causa dei costi elevati dell'assunzione delle prove.

##### Art. 56g

Innovazione materiale

L'articolo 56g disciplina spese processuali e ripetibili. Il giudice è tenuto a stabilirle tenendo conto delle circostanze che hanno originato il litigio (il cosiddetto "Veranlassungsprinzip"). In tale contesto, egli non è vincolato da norme di procedura civile cantonale, secondo le quali la vittoria nel processo costituisce l'elemento determinante. Attualmente, in molti codici di procedura civile cantonali è possibile osservare un abbandono del principio di soccombenza quale unico criterio alla base della ripartizione delle spese.

In materia di responsabilità civile, si giustifica un più ampio margine di apprezzamento, in quanto spesso la persona lesa ha difficoltà a quantificare con precisione la pretesa risarcitoria, poiché dipende da fattori discrezionali. Differenze nella valutazione del grado d'invalidità o della colpa possono comportare il riconoscimento di una somma inferiore a quella pretesa in buona fede. In simili casi è iniquo che la persona lesa debba sostenere una parte delle spese processuali e delle ripetibili della controparte. Nell'ambito della decisione sulle spese, il giudice deve pertanto tenere conto di tutte le circostanze che hanno originato il litigio giuridico: la situazione della persona lesa all'inizio del procedimento, in particolare la difficoltà di quest'ultima nel quantificare con precisione la pretesa risarcitoria, la quota di responsabilità della parte convenuta, la situazione economica delle parti, il loro comportamento prima e nel corso del processo, ecc.

Le spese extragiudiziali sono disciplinate all'articolo 45f capoverso 2.

## **209.6 Pagamenti provvisori**

### Art. 56h

Innovazione materiale

L'articolo 56h permette al giudice di condannare la parte convenuta a effettuare pagamenti provvisori, qualora la persona lesa renda verosimile la sua pretesa e lo richieda la sua situazione economica. La decisione finale non ne risulta pregiudicata.

La disposizione tiene conto del fatto che il processo di responsabilità civile può spesso durare anni. Per la persona lesa che non riceve alcuna prestazione assicurativa, attendere tanto a lungo prima che le sia riconosciuta un'indennità può avere conseguenze drammatiche. Nell'ambito del diritto vigente, soltanto l'articolo 28 LRCN prevede la possibilità di riconoscere pagamenti anticipati a favore della vittima.

Se l'azione di risarcimento è respinta nell'ambito della decisione definitiva, il convenuto può reclamare la restituzione dei pagamenti provvisori conformemente alle norme sull'indebito arricchimento (art. 62 segg. CO).

## **210 Convenzioni limitative della responsabilità**

### **210.1 Esclusione o limitazione**

#### Art. 57

Modifica sostanziale

L'articolo 57 disciplina l'esclusione o la limitazione della responsabilità per contratto, prima che si produca un evento dannoso. Attualmente, diverse leggi speciali dichiarano nulle simili convenzioni (ad es. art. 16 LRespC, art. 87 cpv. 1 LCStr). Nel Codice delle obbligazioni, gli articoli 100 e 101 stabiliscono quando la responsabilità contrattuale possa essere esclusa o limitata. Secondo la giurisprudenza, simili convenzioni si applicano anche alla responsabilità extracontrattuale.

Giusta il capoverso 1, le convenzioni che escludono o limitano la responsabilità sono nulle senza eccezione se concernono la responsabilità in caso di morte, di lesione dell'integrità fisica o mentale di una persona o di lesione ambientale, poiché tali beni giuridici meritano particolare protezione.

Secondo il capoverso 2, simili convenzioni sono nulle anche in caso di altri atti pregiudizievoli se è realizzata una delle seguenti condizioni:

- colpa grave dell'autore del danno (cfr. art. 100 cpv. 1 CO)
- la persona lesa è al servizio della persona responsabile (cfr. art. 100 cpv. 2 e 101 cpv. 3 CO; contrariamente a quanto previsto dall'art. 100 cpv. 2 CO, al giudice non è riconosciuto alcun margine di apprezzamento)
- la responsabilità consegue dall'esercizio di un'attività sottoposta a pubblica autorizzazione o concessione (cfr. art. 100 cpv. 2 e 101 cpv. 3 CO; ora è contemplata anche l'attività sottostante ad autorizzazione)
- la clausola figura in condizioni generali preformulate (cfr. nell'ambito dell'attuale diritto in materia di locazione, art. 256 cpv. 2 lett. a CO).

In virtù dell'articolo 42, la normativa dell'articolo 57 si applica anche ai casi di violazione contrattuale positiva.

## **210.2 Transazione**

### Art. 58

Modifica sostanziale (generalizzazione)

L'articolo 58 disciplina accordi contrattuali sulla responsabilità stipulati dopo che l'atto pregiudizievole si è prodotto. Le convenzioni in cui si rinuncia a qualsiasi indennizzo o prevedono un'indennità manifestamente insufficiente, possono essere impugnate entro un anno a contare dal giorno in cui la persona lesa, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto riconoscere il suo errore.

In materia di indennità manifestamente insufficienti, tre leggi speciali prevedono oggi una disposizione equivalente (art. 17 LRespC, art. 87 cpv. 2 LCStr, art. 8 cpv. 2 LRCN). La norma concretizza il divieto di lesione (art. 21 CO). È pertanto legittimo generalizzarla ed estenderla alla rinuncia a qualsiasi indennizzo. Il termine d'impugnazione – trattasi di un termine perentorio – è ora fissato a un anno e decorre a partire dal giorno in cui la persona lesa, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto riconoscere il suo errore: tale norma migliora la situazione giuridica del danneggiato e si ispira al disciplinamento dei termini d'impugnazione nell'ambito dei vizi di volontà (art. 31 CO).

Per determinare se un'indennità sia manifestamente insufficiente è determinante il momento della conclusione della convenzione.

## **3 Commento alle disposizioni speciali (art. 59-61)**

### **31 Responsabilità per atti leciti**

#### Art. 59

Aggiornamento

L'articolo 59 regola il risarcimento in caso di stato di necessità, vale a dire quando una persona lede il patrimonio altrui al fine di sottrarre sé o un'altra persona a un

danno. Come previsto già dalla normativa attuale (art. 52 cpv. 2 CO), il risarcimento va versato secondo il prudente criterio del giudice. Si precisa ora espressamente che la norma si applica unicamente a lesioni di oggetti o valori patrimoniali altrui, ma non nel caso di lesioni a persone. Nonostante il chiaro testo dell'articolo 52 capoverso 2 CO, secondo il diritto vigente la questione è controversa.

#### Art. 59a

##### Aggiornamento

L'articolo 59a disciplina il risarcimento in caso di sfruttamento lecito di un fondo, segnatamente in caso di costruzione. Se in tale contesto sono causate temporaneamente al vicino molestie eccessive ma inevitabili, va versata un'indennità secondo il prudente criterio del giudice. La disposizione completa l'articolo 679 CC, che disciplina la responsabilità del proprietario fondiario per lesioni illecite su fondi vicini. Essa riprende la giurisprudenza del Tribunale federale, che in tale ambito ha colmato una lacuna conformemente all'articolo 1 CC.

### **32 Responsabilità per animali**

#### Art. 60

##### Modifica sostanziale

L'articolo 60 regola la responsabilità della persona che detiene un animale per i danni causati da questo. Contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente (art. 56 CO), tale persona non può liberarsi provando la sua diligenza, poiché soggiace ora a una responsabilità per rischio. Tale soluzione appare legittima poiché l'animale, a causa della sua natura istintiva, può cagionare danni anche se curato con la necessaria diligenza. Come nella parte generale (art. 45 cpv. 3), la responsabilità per rischio è limitata ai danni a persone, a oggetti e all'ambiente. La disposizione sul regresso di cui all'articolo 56 capoverso 2 CO è superflua e non è mantenuta.

#### Art. 60a

##### Aggiornamento

Come l'odierno articolo 57 CO, ma con formulazione diversa, l'articolo 60a disciplina i diritti dei possessori di un fondo nei confronti di animali altrui che cagionano un danno. Tali persone dispongono di un diritto di ritenzione e, se le circostanze lo giustificano, del diritto di sopprimere l'animale.

### **33 Responsabilità per opere**

#### Art. 61

##### Modifica sostanziale

L'articolo 61 prevede una responsabilità causale semplice per edifici e altre opere (vale a dire strutture con un legame durevole con il suolo). Rispetto al vigente articolo 58 CO, la persona responsabile è ridefinita: da un lato si tratta del detentore dell'opera (cpv. 1), dall'altro del proprietario della stessa (cpv. 2). Quest'ultimo risponde solidalmente con il primo, purché non sia egli stesso detentore. La vigente limitazione della responsabilità al solo proprietario è troppo rigida ed è stata parzialmente abbandonata dalla giurisprudenza. Come già previsto dal diritto vigente, la responsabilità presuppone vizi di costruzione o difetti di manutenzione dell'opera. Se l'opera ha cagionato un danno, la persona lesa non deve più provare che l'opera è

difettosa, bensì il detentore o il proprietario deve dimostrare che essa non presenta alcun difetto. L'inversione dell'onere probatorio è conforme al carattere della responsabilità causale semplice, nell'ambito della quale si presuppone la violazione di un dovere di diligenza. La stessa normativa si applica alla responsabilità per persone ausiliarie (art. 49 e 49 a).

Il disciplinamento del regresso di cui all'articolo 58 capoverso 2 CO è superfluo e non è mantenuto.

#### Art. 61a

##### Aggiornamento

L'articolo 61a disciplina il diritto della persona minacciata da un danno proveniente da un edificio o da un'opera altrui di adottare misure atte a prevenire il pericolo (sinonimo art. 59 CO). Conformemente alla regolamentazione di cui all'articolo 61, tale diritto può essere fatto valere sia nei confronti del detentore, sia nei confronti del proprietario dell'opera. L'articolo 59 capoverso 2 CO, che riserva regolamenti di polizia (cantionali), è superfluo e non è mantenuto.

## **4 Ripercussione della revisione sulle altre leggi federali e adeguamento delle disposizioni corrispondenti**

Nell'ambito delle leggi speciali, le fattispecie speciali di responsabilità sono mantenute<sup>32</sup> - le norme relative sono modificate<sup>33</sup> o introdotte ex novo<sup>34</sup> conformemente ai principi della revisione globale. Le normative speciali sono mantenute – con modifiche – nella misura in cui materialmente giustificate<sup>35</sup>. Le disposizioni delle leggi speciali sono per il resto abrogate e sostituite da un rinvio alla parte generale del diritto della responsabilità civile.

## **5 Conseguenze finanziarie a livello federale e cantonale**

Per Confederazione e Cantoni, la responsabilità statale è limitata alle attività effettuate in virtù di un potere pubblico. Per il resto, si applica tuttavia la responsabilità civile per carenza organizzativa, di valore equivalente alla responsabilità oggettiva statale. La revisione comporta un inasprimento della responsabilità soltanto – ma nondimeno – per la minoranza di Cantoni che ancora non conoscono una responsabilità oggettiva dello Stato.

<sup>32</sup> Come ad es. la responsabilità per danni causati dall'esercizio di un veicolo a motore (art. 58 LCStr).

<sup>33</sup> È il caso in particolare della legge sulla responsabilità, delle norme sulla responsabilità dello Stato e dei funzionari nel Codice civile (ad es. art. 426 segg.) e nel Codice delle obbligazioni (art. 928), della legge militare e della legge sulla radioprotezione. La nuova norma sulla responsabilità per rischio della legge sulle ferrovie (RS 742.101) sostituisce inoltre la legge sulla responsabilità delle ferrovie (RS 211.112.742; LRespC), la quale va pertanto abrogata.

<sup>34</sup> È il caso della legge sulla navigazione interna (RS 747.201).

<sup>35</sup> Ad es. le disposizioni sulla prescrizione e la perenzione nella legge sulla responsabilità, nella legge militare, nella legge sulla protezione civile e nella legge sulla responsabilità civile in materia nucleare; la responsabilità civile per provvedimenti dell'ente pubblico di cui agli art. 4 LRCN e 59a LPAmb; diverse disposizioni speciali nella LRCN e nella LCStr.

## 6 Rapporti col diritto europeo

La Comunità europea ha sino ad ora emanato soltanto una direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi<sup>36</sup>. Quando gli esperti hanno presentato il loro progetto, la legge sulla responsabilità per danno da prodotti era conforme alla direttiva CE. Quest'ultima è stata però modificata nel frattempo, e la responsabilità è stata estesa ai prodotti agricoli<sup>37</sup>. Il diritto svizzero non ha (ancora) ripreso questa modifica.

Esiste una Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 giugno 1993 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da attività pericolose per l'ambiente<sup>38</sup>, che ancora non è entrata in vigore. Essa prevede una responsabilità causale per attività pericolose (art. 6 e 7). È ritenuto attività pericolosa l'utilizzo di determinate sostanze e organismi pericolosi nonché la gestione di impianti di trattamento o di stoccaggio di rifiuti (art. 2 cpv. 1). Le nozioni di sostanze pericolose e di impianti di trattamento o di stoccaggio di rifiuti sono precisate mediante una lista di esempi figurante nell'allegato. La Convenzione contempla disposizioni speciali sul risarcimento per danni all'ambiente e per misure di salvaguardia; quale risarcimento per danni ambientali vanno rimesse le spese di ripristino; il diritto interno può determinare chi ha diritto di adottare misure di ripristino (art. 2 cpv. 7 – 9). Le organizzazioni ambientaliste possono chiedere, mediante azione, la cessazione di attività pericolose o l'adozione di misure di salvaguardia o di ripristino (art. 18).

In materia di prova del nesso causale tra attività pericolosa e danno, va preso in debita considerazione il rischio accresciuto insito nell'attività (art. 10). Gli Stati contraenti debbono introdurre un'assicurazione obbligatoria (art. 12). La responsabilità si prescrive in un termine ordinario di tre anni ed è perentoria in un termine straordinario di trent'anni (art. 17). La Convenzione disciplina infine l'accesso ad informazioni detenute da autorità e da privati (art. 13 – 16).

L'avamprogetto si ispira ampiamente alla normativa della Convenzione in materia di risarcimento di danni ambientali e di misure di protezione (art. 45d, art. 45f cpv. 1). Esso prevede in particolare che gli enti pubblici e le organizzazioni di protezione dell'ambiente siano abilitati ad adottare misure di prevenzione, di protezione e di ripristino (art. 45d cpv. 2). L'idea alla base della clausola generale della responsabilità per rischio accomuna i due atti legislativi, benché la regolamentazione non coincida (art. 2, 6, 7 della Convenzione, art. 50 AP). Una ratifica della Convenzione comporterebbe tuttavia svariate innovazioni, la cui portata sarebbe maggiore che non quella dell'avamprogetto. Sino ad ora nessuno Stato ha ratificato la Convenzione.

La Comunità europea non conosce attualmente alcuna normativa concernente la responsabilità civile in materia di ambiente. In un libro verde del 1993<sup>39</sup>, la Commissione europea ha avviato il dibattito relativo a una responsabilità per rischio, basan-

<sup>36</sup> Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE) GU 7.8.85 L 210/29.

<sup>37</sup> Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi GU 4.6.1999 L 141/20.

<sup>38</sup> European Treaty Series 150.

<sup>39</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale: Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente, COM (93) 47, 14. 3. 1993; cfr. PHi, Produkt- und Umwelthaftpflicht international 1993 124 segg.

dosi sulla Convenzione del Consiglio d'Europa. Più reticente: Libro bianco del 2000<sup>40</sup>.

## 7 Costituzionalità

La Confederazione ha facoltà di legiferare in materia di diritto civile, di cui fa parte anche il diritto della responsabilità civile (art. 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 / art. 122 della Costituzione federale aggiornata). Per quanto concerne la responsabilità statale dei Cantoni, da tale disposizione è possibile desumere una facoltà della Confederazione – benché non illimitata – di emanare norme di diritto civile<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, COM (2000) 66 definitivo, 9. 2. 2000.

<sup>41</sup> Rapporto esplicativo, pto. 2.2.3.2, nota 312.; pto. 2.2.3.4. nota 327. La perizia dell'Ufficio federale di giustizia del 15.1.1993 (pag. 18 segg.), ivi menzionata, ritiene ardua, in tale ambito, la delimitazione tra diritto pubblico e diritto privato. Gli aspetti privati prevarrebbero quantomeno nei rapporti tra ente pubblico e danneggiato; in tale ambito la Confederazione potrebbe emanare norme minime nell'interesse dei danneggiati. La perizia è più cauta riguardo ai rapporti tra l'ente pubblico e i suoi agenti. In tal caso dovrebbe in ogni caso permanere garantita l'autonomia organizzativa dei Cantoni. La perizia esprime pertanto riserve nei confronti di un'unificazione giuridica assoluta ad opera del diritto federale, concludendo tuttavia che la costituzionalità delle disposizioni dell'avamprogetto potrebbe essere ammessa.